

# ACCORDO DI SCIoglIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO

davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'articolo 12, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di:

\_\_\_\_\_

I sottoscritti coniugi (cognome / nome):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente nel  
Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_ con l'assistenza facoltativa dell'avvocato \_\_\_\_\_ del Foro di  
\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente nel  
Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_ con l'assistenza facoltativa dell'avvocato \_\_\_\_\_ del Foro di  
\_\_\_\_\_;

manifestano entrambi personalmente a questo Ufficiale dello Stato Civile, competente per:

- luogo di celebrazione del matrimonio;
- luogo trascrizione dell'atto di matrimonio avvenuto all'estero;
- residenza dello sposo;
- residenza della sposa;
- residenza di entrambi i coniugi;

la volontà di ottenere lo scioglimento del proprio matrimonio/far cessare gli effetti civili del proprio matrimonio religioso, addivenendo al presente accordo. A tal fine, consapevoli delle sanzioni previste agli artt. 75-76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

## DICHIARANO

- di avere contratto matrimonio in data \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, dinanzi a \_\_\_\_\_ di cui all'atto iscritto/trascritto nei registri dello stato civile del Comune di \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ parte \_\_\_\_\_ serie \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_;
- di essere/non essere parti in giudizio pendente, concernente lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi. In caso affermativo, indicare il Tribunale presso il quale è iscritta la causa concernente il divorzio: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_);
- di essere legalmente separati a seguito di:
  - sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato n. \_\_\_\_\_, pronunciata in data \_\_\_\_\_ dal Tribunale di \_\_\_\_\_;
  - provvedimento di omologa di separazione consensuale n. \_\_\_\_\_, pronunciato in data \_\_\_\_\_ dal Tribunale di \_\_\_\_\_;
  - convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, trascritta nei registri di matrimonio del Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_);
  - accordo di separazione consensuale sottoscritto in data \_\_\_\_\_ davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) e confermato in data \_\_\_\_\_;
- di trovarsi in uno dei casi di cui all'art. 3, primo comma, numero 2), lettera b) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni ed integrazioni (1);

- di non essere genitori di figli minori;
- di non essere genitori di figli maggiorenni incapaci;
- di non essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- di non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale.

Ciò premesso, richiamato l'art. 12 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni in Legge 10 novembre 2014, n. 162, entrambi i coniugi convengono di addivenire consensualmente allo scioglimento del proprio matrimonio civile/alla cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio religioso, secondo le condizioni tra essi concordate.

A tal fine mi hanno prodotto i seguenti documenti:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Manerbio, li \_\_\_\_\_

Coniugi: \_\_\_\_\_

Avvocato/i: \_\_\_\_\_

*“Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata da uno dei coniugi:[...] 2) nei casi in cui: [...] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno 2 anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 3 anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.*